

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Catania

DETERMINA N. 22 DEL 23/01/2026

AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e del C.S.A

Oggetto: PNRR - Missione 1 Componente 3 Investimento 2.4 Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili Interventi locali da eseguire nella Chiesa Santa Maria del Carmelo, Comune di Paternò (CT).

CIG: B8BCC0CCA9 CUP: F66J24000210006

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Visto lo statuto della Regione Siciliana;

Vista la L. Regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante: Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, recante le Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

Visto l'allegato 4/2 punto 8.4, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Considerato che il punto 3.6 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 dispone, tra l'altro che nel caso di trasferimenti erogati a rendicontazione da soggetti che non adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, l'entrata è imputata agli esercizi cui l'ente beneficiario prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa;

Visto l'art. 4 della L. Regionale 12 luglio 2011, n. 12, la quale ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e, in particolare, l'art. 44 recante Semplificazione ed efficientamento dei processi di

programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;

- Visto** il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022, n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 1° giugno 2022, recante Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, co. 3, della L. Regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- Visto** il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici;
- Vista** la legge regionale 09 gennaio 2025, n. 1 recante Legge di stabilità regionale 2025/2027;
- Vista** la legge regionale 09 gennaio 2025, n. 2 recante Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 16/01/2025, Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori;
- Visto** il D.D.G. n. 823 del 16/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla medesima data;
- Visto** il D.P.Reg. n. 448 del 13/02/2023, con cui all'ing. Duilio Alongi, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per la durata di anni 2 a decorrere dal 14/02/2023, prorogato con D.P.Reg. n. 667 del 07/03/2024 fino al 31/12/2026, giusta delibera della Giunta Regionale n. 69 del 01/03/2024;
- Visto** il D.D.G. n. 599 del 17/04/2025 con il quale il Dirigente Generale del DRT nomina RUP dei lavori in oggetto l'ing. Alfio Carciotto;
- Considerato** il Verbale del 24/09/2025 di Verifica e Validazione del progetto, acquisito al protocollo di questo Ufficio in data 09/10/2025 al n. 115613, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;
- Visto** Il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012;
- Visto** il Regolamento (UE) 2024/2509 del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) e abroga il Regolamento (UE) 2018/1046;
- Visto** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Visto** il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- Visto** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle

pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;

- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'articolo 8, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- Visto** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Vista** in particolare, la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art);
- Visto** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, Tabella A, che attribuisce al Ministero della cultura, l'importo complessivo di euro 800 milioni per l'investimento 2.4 Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art);
- Vista** la nota prot. n. 1811 del 17 maggio 2024 e la nota prot. 1826 del 20 maggio 2024 con cui la DG Sicurezza ha trasmesso l'elenco complessivo di n. 167 interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza per una somma complessiva pari a euro 129.300.000,00, completi di CUP, tra i quali vi è l'intervento in oggetto;
- Visto** il decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura, 20 maggio 2024 n. 609, che in attuazione a quanto previsto dal PNRR, assegna euro 129.300.000,00 al finanziamento di interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica di n. 167 luoghi di culto e torri/campanili (vedi all.1) che comprende anche l'intervento in oggetto;
- Visto** che il suddetto decreto individua, all'interno dell'allegato 1, il bene denominato Chiesa Santa Maria del Carmelo di proprietà della Chiesa ex conventuale di S. Maria del Carmelo, per l'importo di € 500.000,00;
- Visto** il DDG n. 335 del 05.12.2024 con il quale il Capo Dipartimento, avocante le funzioni di Direttore Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Ente Regione Sicilia - Genio Civile di Catania quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato Chiesa di Santa Maria del Carmelo – CUP F66J24000210006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- Considerato** che in data 22 gennaio 2025 è stato sottoscritto dal Ministero della Cultura- Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, C.F. 96455440584 in persona del Capo Dipartimento Avocante dott. Luigi La Rocca, e la Regione Sicilia – Genio Civile di Catania, C.F. 80010770875, in persona di Duilio Alongi, nato ad Agrigento (AG), il 01.11.1957, C.F. LNGDLU57S01A089R nella qualità di Direttore Generale del Dipartimento Regionale Tecnico della Regione Siciliana, l'atto d'obbligo recante la regolamentazione delle modalità di realizzazione e degli obblighi connessi

all'accettazione del finanziamento di € 500.000,00 per l'attuazione dell'intervento di cui in oggetto;

- Visto** la nota prot. 30808 del 06 marzo 2025 con cui il Dipartimento Regionale Tecnico chiede, facendo seguito ai decreti sopra riportati, l'istituzione di un nuovo capitolo di entrata denominato codice SIOPE – Piano dei Conti finanziario: Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR per Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili: E.4.02.01.01.001;
- Visto** il D.D. n. 451 del 26 marzo 2025, con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro istituisce il nuovo capitolo di entrata 8593 capo 18 – Assegnazioni dello Stato per la Missione 1, Componente (M1C3), Misura 2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – Investimento 2.4 Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- Visto** il D.D.G. del D.R.T. n. 956 del 06/06/2025 con cui viene accertata la somma complessiva di € 500.000,00 sul capitolo in entrata 8593 capo 18 codice del piano finanziario E.4.02.01.01.001, di cui € 250.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 e € 250.000,00 per l'esercizio finanziario 2026;
- Visto** il D.D. n. 1378 del 08/07/2025, con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro istituisce il nuovo capitolo di spesa 672269 – Spese per investimenti per la Missione 1, Componente 3 (M1C3), Misura 2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – Investimento 2.4 Sicurezza sismica nei luoghi di cultura, torri/campanili del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- Visto** il D.D.G. n. 2443 del 15/12/2025 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale è stata impegnata, sul Capitolo di Bilancio di spesa della Regione Siciliana 672269 “Spese per investimenti per la Missione 1, Componente 3 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di cultura, torri/campanili” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” – Codice finanziario U.2.02.01.10 – N.F. 34 – V, la somma complessiva di € 369.895,78 ;
- Vista** la Determina n. 932 del 04/12/2025 di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dei lavori di cui in oggetto alla società Renova Restauri S.r.l. con sede legale in Ragusa Via Avv. Lorenzo Monaco n. 30/A, codice fiscale / partita IVA 01390990883, Rappresentante Legale, Amministratore Unico Giuseppe Arezzo nato il 25/07/1978 a Ragusa, codice fiscale RZZGPP78L25H163O, residente a Ragusa via M. Rapisardi n. 95, che ha offerto un ribasso del 14,72% sull'importo a base d'asta e la cui applicazione ha determinato un importo contrattuale € 336.268,89, compresi costi della manodopera e oneri di sicurezza, oltre IVA a norma di legge;
- Visto** il Contratto di Appalto, sottoscritto in data 14/01/2026, rep. n. 1 del 14/01/2026, con il quale vengono affidati i lavori di cui in oggetto alla società Renova Restauri S.r.l. su meglio generalizzata, ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Considerato** che l'Impresa appaltatrice, in sede di offerta, ha dichiarato che intendeva avvalersi della facoltà di subappaltare, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e

ss.mm.ii. e secondo le prescrizioni previste dalla documentazione di gara, per i seguenti lavori o parti di opere:

- opere ricadenti nella categoria prevalente OG2 – restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela – al 45%
- opere ricadenti nella categoria scorporabile OG11 – Impianti tecnologici – al 30%

Vista la pec del 09/01/2026, acquisita al protocollo d'Ufficio al n. 1972 in data 12/01/2026 con la quale la società Renova Restauri S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione a sub-appaltare parte dei lavori/servizi/forniture all'operatore economico ditta ST PONTEGGI S.R.L.S. con sede in Gela, Via Rossini n. 76, Partita IVA 02135640858, consistenti nella progettazione, nel noleggio, nella fornitura, nel montaggio e nello smontaggio, del ponteggio;

Dato atto che a corredo della nota suddetta è stata presentata la seguente documentazione firmata digitalmente:

01 - DURC

02 - Certificato Camerale

04 - Dichiarazioni Sicurezza

05 - DVR Aziendale

06 - Polizze RCT-RCO

07 - POS

08 - RSPP

09 - RLS

10 - MC

11 - Addetti Prevenzione Incendi

12 - Addetti Primo Soccorso

13 - Preposti

14 - Lavoratori in cantiere

15 - Formazione specifica per il cantiere

16 - Varie

17 - PIMUS

18 - Patente a Crediti

19 - Contratto subappalto Renova Restauri srl_ST PONTEGGI srls

- Preso atto** che questa amministrazione ha richiesto integrazioni documentali, interrompendo nel contempo i termini del procedimento;
- Vista** la pec del 12/01/2026, acquisita in pari data al protocollo d'Ufficio al n. 2296, con la quale la società Renova s.r.l. ha trasmesso una nuova versione del contratto stipulato con la ditta subappaltatrice ST PONTEGGI s.r.l.s., con la precisazione che intende sub-appaltare il 3,9% dei lavori rientranti nella Categoria OG2, il cui importo lordo che si vuole affidare corrisponde a Euro 15.064,00 (Euro quindicimilasessantaquattro/00), oltre IVA come per legge ed inclusi gli oneri/costi per la sicurezza;
- Dato atto** che ai sensi della normativa vigente, sono stati effettuati i controlli sugli affidatari in modalità semplificata da cui è emerso:
- dalla consultazione online sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione non risultano annotazioni nei confronti della predetta ditta ST PONTEGGI S.R.L.S. con sede in Gela in Via Rossini n. 76, Partita IVA 02135640858, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 22/01/2026 al n. 6786;
- Visto** l'articolo 83, comma 3, lettera e), del Decreto Legislativo n. 159/2011, il quale stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, atti e contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro;
- Vista** la dichiarazione, ai sensi della vigente normativa antimafia, del sig. Trainito Orazio, in qualità di legale rappresentante della società ST PONTEGGI s.r.l.s., che nei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85, comma 2 e 2 bis del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. Del 23/01/2026 prot. n. 7691;
- Dato atto** che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determina, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;
- Dato atto** di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall'art. 1, co. 41, della L. 190/90 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16/04/2016 n. 62;
- Dato atto** che, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023, sono state indicate nei documenti di gara le lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 119, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, prescindendosi da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure

nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

- Rilevato** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 L. 136/2010 il subappaltatore ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Considerato** che il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del codice dei contratti;
 - all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
- Dato atto** che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;
- Considerato** che l'affidatario, ai sensi del comma 5 dell'art. 119 ha trasmesso:
- con pec del 09/01/2026, acquisita al protocollo d'Ufficio al n. 1972 in data 12/01/2026, la società Renova Restauri S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione a sub-appaltare parte dei lavori/servizi/forniture all'operatore economico ditta ST PONTEGGI S.R.L.S. con sede in Gela, Via Rossini n. 76, Partita IVA 02135640858, e ha trasmesso il contratto di subappalto a questa stazione appaltante prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - con pec del 12/01/2026, acquisita in pari data al protocollo d'Ufficio al n. 2296, la società Renova s.r.l. ha trasmesso una nuova versione del contratto stipulato con la ditta subappaltatrice ST PONTEGGI s.r.l.s., con la precisazione che intende sub-appaltare il 3,9% dei lavori rientranti nella Categoria OG2, il cui importo lordo che si vuole affidare corrisponde a Euro 15.064,00 (Euro quindicimilasessantaquattro/00), oltre IVA come per legge ed inclusi gli oneri/costi per la sicurezza;
 - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Codice dei contratti e il possesso dei requisiti previsti dal codice degli appalti del 23/01/2026 prot. n. 7703.
- Considerato** altresì, la dichiarazione dell'affidatario, ai sensi del comma 16 del citato art. 119, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo, datata 23/01/2026 prot. n. 7675;
- Considerato** che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa;

PROPONE

- Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- Di autorizzare** per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'operatore economico ST PONTEGGI S.R.L.S. con sede in Gela in Via Rossini n. 76, Partita IVA 02135640858, in riscontro alla pec in data 09/12/2026, acquisita al protocollo d'Ufficio al n. 1972 in data 12/01/2026, e alla pec del 12/01/2026, acquisita in pari data al protocollo d'Ufficio al n. 2296, dall'operatore aggiudicatario delle prestazioni di cui in precedenza, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023;
- Di dare atto** che la somma oggetto di subappalto, riportata nel contratto del 12/01/2026 stipulato tra la società Renova Restauri S.r.l. con sede legale in Ragusa Via Avv. Lorenzo Monaco n. 30/A, codice fiscale / partita IVA 01390990883, e la società ST PONTEGGI S.R.L.S. con sede in Gela in Via Rossini n. 76, Partita IVA 02135640858, pari a € 15.064,00, oltre IVA a norma di legge e inclusi oneri della sicurezza e costi della manodopera, trova copertura al capitolo di Bilancio di spesa della Regione Siciliana 672269 "Spese per investimenti per la Missione 1, Componente 3 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di cultura, torri/campanili" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Codice finanziario U.2.02.01.10 – N.F. 34 – V, la somma complessiva di € 369.895,78;
- Di precisare** ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023, che:
- è fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
- Di precisare** ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023, che:
- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
 - l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 10/09/2023, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma;
- Di precisare** ai sensi dei comma 7 dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023, che:
- l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'art. 11;
 - l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
 - per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
- Di precisare** ai sensi comma 8 dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023, che:
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6;

- Di precisare** ai sensi comma 9 dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023, che:
- nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;
- Di disporre** sin da ora, ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art. 119 del D.Lgs n. 36/2023, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice dei Contratti;
- Di disporre** sin da ora, ai sensi dei commi 12 e 13 del medesimo art. 119 del D.Lgs n. 36/2023:
- che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 - sin da ora che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
- Di dare atto** che il pagamento al subappaltatore sarà eseguito direttamente dall'Appaltatore, che deve trasmettere alla Direzione Lavori, per ogni pagamento, dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate e dovrà dimostrare di avere adempiuto agli obblighi dei versamenti di quanto dovuto per retribuzioni, oneri fiscali e contributi in favore degli Enti Previdenziali, nonché di quanto previsto al Capitolato Speciale d'Appalto.
- L'eseguito pagamento al subappaltatore non costituisce accettazione della qualità dei lavori eseguiti e dei materiali, fermo restando le facoltà dell'Appaltatore e della S.A. di apportare, entro 30 giorni dal collaudo, le eventuali variazioni;
- Di dare atto** che l'Ente si riserva di revocare la presente autorizzazione, in caso in cui dalle verifiche delle certificazioni e delle verifiche negative delle dichiarazioni rese pervenute, risultino cause ostative all'autorizzazione al subappalto.
- Di dare atto** che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto;
- Di dare atto** che l'appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali subcontratti;
- Di dare atto** che la ditta ST PONTEGGI S.R.L.S. con sede in Gela in Via Rossini n. 76, Partita IVA 02135640858, dovrà in particolare richiedere un ulteriore autorizzazione qualora l'importo dei lavori

subappaltati superasse la somma dichiarata;

- Di dare atto** che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- Ritenere** opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di garantire il corretto andamento dei lavori in relazione al rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente;
- Di trasmettere** il presente atto all'operatore affidatario, al subappaltatore e al DL per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;
- Di pubblicare** il presente atto secondo le previsioni del Decreto Legislativo n. 33/2013;
- Precisato** che, nell'adozione del presente atto, non si incorre, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 L. 6/11/1990 n. 190, nel rispetto dell'art. 7 D.P.R. 16/04/2016 n. 62, in situazione di conflitto di interesse, neppure potenziali, né in alcuna causa di incompatibilità, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa Anticorruzione;
- Precisato** che tutti i documenti e atti menzionati nella presente determina, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;
- Precisato** che questa Stazione Appaltante, nell'espletamento della presente procedura, intende assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni e servizi previste dall'intervento, secondo le linee del Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 36/2023;

Il Responsabile Unico del Progetto

ing. Alfio Carciotto

IL DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

- Preso atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina e qui si intendono integralmente riportate;
- Vista** la proposta formulata dal Responsabile Unico del Progetto ing. Alfio Carciotto;
- Dato atto** fatta propria la proposta formulata dal Responsabile Unico del Progetto per l'adozione della presente determinazione;
- Dato atto** che i contenuti del presente provvedimento saranno trattati dal Servizio Genio Civile di Catania (titolare del trattamento), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;

ADOTTA



La superiore proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del progetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina ed è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata e trascritta.

Il Dirigente Capo del Servizio Regionale

del Genio Civile di Catania

ing. Gaetano Laudani

firma autografa sostituita dalla indicazione a stampa ex art. 3 comma 2, D.Lgs. N° 39/1993